I 3 giorni di permesso complessivamente spettanti ad entrambi i genitori conviventi con il portatore di handicap, se richiesti contemporaneamente, possono anche coincidere (esempio: madre lunedì e martedì, padre martedì). In ogni caso non si duplicano.
(INPS circolare n. 133 del 17 luglio 2000, punti 2.2 e 2.2.3; INPS, circolare n. 128 dell'11/7/2003 punto 9*).*

In caso di assistenza a persona con handicap in situazione di gravità per periodi inferiori a un mese i 3 giorni di permesso (spettanti al richiedente) vanno proporzionalmente ridimensionati.
Infatti, quando l'assistenza non viene prestata abitualmente, per ogni 10 giorni di assistenza continuativa spetta al richiedente un giorno di permesso ex lege 104/92. L'applicazione di questo criterio comporta pertanto che, quando l'assistenza sia inferiore a 10 giorni continuativi non vi è diritto a nessuna giornata di permesso (o frazione di giornata). Anche per i periodi superiori a 10 ma inferiori a 20 spetterà 1 solo giorno di permesso. (INPS, circolare n. 128 dell'11/7/2003 punto 3).

I giorni di permesso possono essere richiesti (da un genitore anche adottivo o dall'affidatario) durante i periodi di normale congedo parentale (astensione facoltativa) o di congedo per malattia del figlio fruiti dall'altro genitore *(art. 42, comma 4 e art. 45, comma 2, del d. lgs. 151 del 2001; INPS circolare 10 luglio 2001, n. 138, punto 1; Ministero del Lavoro circolare n. 59 del 30 aprile 1996 punto 1); INPDAP informativa n. 22 del 25 ottobre 2002)*

I permessi richiesti da un genitore spettano anche quando l'altro genitore non ne ha diritto *(art. 42, comma 6, d. lgs. n. 151 del 2001)*

I giorni di permesso sono retribuiti ordinariamente e coperti da contribuzione previdenziale *(INPDAP, circolare n. 35 del 10 luglio 2000, lett. b; informativa n. 33 del 9 dicembre 2002)*

SCHEDA N. 5 (DISABILI)

Congedo straordinario di 2 anni (art. 4, comma 4bis, legge 53 del 2000, introdotto dall'art. 80, comma 2, della legge 388 del 2000)
Art. 42, comma 5, d. lgs. 151 del 2001 (art. 45, comma 2, per gli adottivi e gli affidatari)

Soggetti beneficiari: Coniuge, genitori, compresi gli adottivi, fratelli o sorelle nonché gli affidatari di soggetti con handicap in situazione di gravità accertata **dai competenti servizi della ASL,** non ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati, che non prestano attività lavorativa

In virtù dell'art.3, comma 106, della legge n.350/2003, non è più necessario il requisito, previsto precedentemente dall'art. 42, comma 5, del D.Lgs.n.151/2001, secondo il quale, ai fini della fruizione del beneficio, era necessario che lo stato di handicap grave fosse stato accertato da almeno 5 anni al momento della presentazione della domanda

Genitori, anche adottivi di figli in **età inferiore a 18 anni**

Il congedo spetta in alternativa tra i due genitori lavoratori; la fruizione non può essere mai contemporanea. (art. 42, comma 5)
Spettano anche se l'altro coniuge non ne ha diritto (perché, ad esempio, è casalingo/a, è lavoratore/lavoratrice autonomo/a, ecc.) (art. 42, comma 6)
Non è necessaria la convivenza con il figlio, che si presume
(INPS circolare n. 64 del 15.3.2001, punto 2; INPDAP circolare n. 2 del 10.1.2002, lett. a); informativa n. 22 del 25.10.2002)

Genitori, anche adottivi, di figli di **età superiore a 18 anni**
Se il figlio è convivente, con il richiedente, i congedi spettano anche se l'altro genitore non lavora ed anche se in famiglia sono presenti altre persone in grado di assistere il disabile (art. 42, comma 3)
Se il figlio non è convivente con il genitore richiedente, i congedi spettano a condizione che l'assistenza sia prestata in via esclusiva e continuativa (art. 42, comma 3):

- l'esclusività dell'assistenza non è realizzata quando nel nucleo familiare del soggetto handicappato sono presenti familiari (compreso l'altro genitore non lavoratore) maggiorenni non lavoratori in grado di assisterlo o lavoratori che beneficiano di permessi per lo stesso;
- la continuità non è dimostrabile in caso di oggettiva lontananza dall'abitazione del figlio;
- tali requisiti devono sussistere contemporaneamente.

(INPS circolare n. 138 del 10.7.2001, punto 1; circolare n. 64 del 15.3.2001, punto 2, lett.a); circolare n. 133/2000, punti 2.4 e 2.5; INPDAP informativa n.22 del 25 ottobre 2002)

Affidatari. Valgono le stesse regole descritte per i genitori anche adottivi.
In questo specifico caso la durata massima del congedo non potrà superare il periodo di scadenza dell'affidamento. (art. 45, comma 2)
L'affidamento, per sua natura, riguarda sempre e soltanto figli minorenni (art. 2, legge 149 del 2001)
Se il congedo è stato fruito da uno o più affidatari per la durata di 2 anni, non è possibile il riconoscimento ad altri affidatari.
L'affidamento non va confuso con il provvedimento di "inserimento" in una comunità o in un istituto, che non consente la estensione del beneficio.
(INPS circolare n. 138 del 10 luglio 2001, punto 1)

Fratelli e sorelle lavoratori/lavoratrici: i congedi spettano se i richiedenti sono conviventi con l'handicappato, a prescindere dalla maggiore o minore età, solo in caso di morte o inabilità di entrambi i genitori.
I congedi spettano a condizione che l'assistenza sia prestata in via continuativa ed esclusiva. (art. 42, comma 5) Valgono, a tal fine, i chiarimenti forniti sopra per i genitori di figli di età superiore a 18 anni.
(INPS circolare n. 64 del 2001, punto 2, lett. b); INPDAP circolare n. 2 del 10.1.2002, lett.a, INPS Circolare n. 107/2005)

Durata e modalità di fruizione: I periodi di congedo spettano, nell'arco della vita lavorativa, per un massimo complessivo di due anni tra i due genitori (anche adottivi) o affidatari e tra tutti i fratelli e sorelle; rientrano in ogni modo nel limite massimo, spettante a ciascun lavoratore ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000, di due anni di permesso (per i quali l'interessato non ha diritto a retribuzione) riconoscibile per "gravi e documentati motivi familiari". (art. 42, comma 5, primo e ultimo periodo)
I due anni costituiscono anche il limite massimo complessivo di congedo straordinario fruibile tra tutti i possibili aventi diritto in relazione al singolo portatore di handicap.
In presenza di più figli con handicap, il congedo può essere fruito anche in relazione a ciascuno di essi a condizione che, mediante accertamento sanitario, sia riconosciuta l'impossibilità dell'assistenza mediante la fruizione di un solo congedo e che, in ogni caso, non si superi la durata di due anni per ciascun genitore. (non è possibile il raddoppio)
I congedi non spettano durante i periodi nei quali non è prevista attività lavorativa, come ad esempio nel part-time verticale.
Il congedo spetta ad un genitore anche quando l'altro coniuge non ne ha diritto, anche per i figli maggiorenni conviventi
Il congedo straordinario non può essere fruito dagli aventi diritto durante i periodi nei quali la persona con handicap presta attività lavorativa.
Il congedo straordinario, su espressa richiesta dell'interessato, può essere interrotto in caso di malattia o maternità.
(INPS circolare n. 64, del 2001, punti 3 e 4; INPDAP circolare n. 2 del 10.1.2002, lett. b); informativa n. 22 del 25 ottobre 2002)

Trattamento economico: durante i periodi di congedo spetta una indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita.
L'indennità spetta fino ad un importo massimo di € 36.151,98 (rivalutato annualmente dal 2002) per il congedo di durata annuale (art. 42, comma 5, secondo e terzo periodo). L'importo dell'indennità per l'anno 2002 era pari ad € 37.128,09 e, per l'anno 2003 è pari ad € 38.019,16 (INPDAP, informativa n. 30 del 21.7.2003 lett. a).
L'indennità viene rapportata a mesi e a giorni in misura proporzionale, se richiesta e fruita per periodi frazionati
L'indennità è corrisposta dagli enti datori di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità (INPDAP, circolare n. 2 del 10.1.2002, lett. c)
Il periodo di congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza; non è invece valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio (indennità premio di servizio ed indennità di buonuscita) né del TFR (INPDAP, informativa n. 30 del 21.7.2003 lett. b) punto 3). I contributi da versare all'INPDAP dovranno essere commisurati alla indennità percepita. Troverà applicazione l'istituto della contribuzione figurativa solo se la indennità percepita è ridotta rispetto alla retribuzione ordinaria dell'ultimo mese. (art. 2, commi 2 e 3, d. lgs. N. 564 del 1996).
Il congedo non produce effetti sulla tredicesima mensilità e sulle ferie (INPDAP, informativa n. 30 del 21.7.2003 lett. b) punto 2).

Incompatibilità: Durante i periodi di congedo nessuno dei due genitori o affidatari o dei fratelli può fruire dei permessi giornalieri per l'assistenza ai portatori di handicap, di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992. (art. 42, comma 5, ultimo periodo)
Durante i periodi di congedo fruiti da un genitore o affidatario, l'altro genitore o affidatario non può beneficiare del congedo parentale (astensione facoltativa) per il medesimo figlio.
(INPS circolare 138 del 2001, punto 1 ; circolare n. 64 /2001, punto 7; INPDAP informativa n. 22 del 25 ottobre 2002)

Frazionabilità: I periodi di congedo possono essere fruiti in modo frazionato.
Tra un periodo e l'altro è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro.
Il congedo non è frazionabile escludendo soltanto il sabato (settimana corta) e la domenica, o escludendo i periodi di ferie, compresi quelli cadenti subito prima o subito dopo; in tal caso, infatti, sarebbero conteggiati come giornate rientranti nel periodo di congedo.
Se la fruizione è frazionata, ai fini del computo del periodo massimo di due anni, l'anno si assume per la durata convenzionale di 365 giorni.
(INPS circolare n. 64 del 15.3.2001, punti 4 e 7, penultimo capoverso)